



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Il RETTORE

Piazza Università n. 2 – 95131 Catania
tel. +39 095 321112 – fax +39 095 325194

Prot. 48455 all. 1

Data 28 / 04 / 2016

Al Direttore del D.I.C.Ar.
(Prof. E. Foti)

Al Direttore del D.I.E.E.I.
(Prof. V. Catania)

Al Presidente della Struttura Didattica Speciale di Arch.
(Prof. B.S. Messina)

Al Direttore del Dip. di Matematica e Informatica
(Prof. G. Gallo)

Al Direttore del Dip. di Fisica e Astronomia
(Prof. V. Pirronello)

Al Direttore del Di.3A.
(Prof. S. Cosentino)

Al Direttore del Dip. di Sc. Biol., Geol. e Ambientali
(Prof. C. Monaco)

Al Direttore del Dip. di Chirurgia Generale e Specialità
Medico-Chirurgiche
(Prof. G. Sessa)

Al Direttore del Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale
(Prof. F. Purrello)

Al Direttore del Dip. di Sc. Biomediche e Biotecnologiche
(Prof. F. Drago)

Al Direttore del Dip. di Sc. Mediche, Chirurgiche e
Tecnol. Avanzate "G.F. Ingrassia"
(Prof. S. Puleo)

Al Direttore del Dip. Sc. Chimiche
(Prof. R. Purrello)

Al Direttore del Dip. Sc. del Farmaco
(Prof. G. Puglisi)

Al Direttore dell'Azienda Agraria Sperimentale
(Ing. F. La Pergola)

e .p.c. Al Responsabile dell'U.O. – P.S. dell'APSEMa
(Ing. P. Ricci)

LORO SEDE



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

IL RETTORE

Piazza Università n. 2 – 95131 Catania
tel. +39 095 321112 – fax +39 095 325194

OGGETTO: D. Lgs. 81/08 Titolo III – Capo I – Uso delle attrezzature di lavoro –
Note per la gestione delle attrezzature nei luoghi di lavoro dell’Ateneo.
Trasmissione nota prot. 44698 – IX/3 del 19/04/2016 del S.P.P.R.

Considerata l’importanza per la sicurezza nei luoghi di lavoro rappresentata da una corretta gestione delle attrezzature ivi presenti, si trasmette la nota del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi contenente puntuali indicazioni circa le problematiche in argomento.

Si pregano le SS.LL. di voler dare ampia diffusione a tale nota presso i Responsabili delle attività didattiche e di ricerca, come individuati dal D.M. 363/98, al fine di un suo concreto riscontro.

Si fa altresì presente che per i dipartimenti afferenti alla “Scuola Facoltà di Medicina” i contenuti della nota sono applicabili alle attrezzature dei laboratori didattici e di ricerca propri dell’Università e non alle attrezzature medico sanitarie funzionali ai servizi di assistenza operanti nei Presidi Ospedalieri.

Cordiali saluti

IL RETTORE

Giacomo Pignataro



Catania, 19/04/2016

Prot. n. 44698 - 1x/3 All. ✓

Al Magnifico Rettore

e, p.c. All'Ufficio del Medico Competente

Agli RR.LL.SS.

Al Delegato del Rettore in materia di
Sicurezza, Prevenz. e Protezione dai Rischi

Al Direttore Generale

LORO SEDE

**Oggetto: - D. Lgs. 81/08 Titolo III – Capo I – Uso delle attrezzature di lavoro –
Note per la gestione delle attrezzature nei luoghi di lavoro dell'Ateneo.**

Nel richiamare le prescrizioni legislative di cui all'oggetto, si propone alla M.V. di voler diffondere presso i Responsabili delle attività didattiche e di ricerca, come individuati dal D.M. 363/98, i contenuti della presente, avente lo scopo di fornire un ausilio nella gestione delle problematiche inerenti l'utilizzo di attrezzature nei luoghi di lavoro dell'Ateneo.

Premessa

Il Titolo III del D.Lgs. 81/08, articolo 71, stabilisce l'obbligo a carico del Datore di Lavoro di una corretta gestione delle attrezzature di lavoro. Questi deve, non solo mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature in possesso dei requisiti di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative nazionali o di recepimento delle direttive comunitarie e adeguate al lavoro da svolgere, ma deve anche provvedere affinché tali attrezzature siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza alle caratteristiche tecniche e di funzionamento originarie. L'obbligo della manutenzione è applicabile a tutte le attrezzature di lavoro, nessuna esclusa.

Inoltre, per particolari attrezzature, il cui utilizzo comporta rischi particolari e riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/08, occorre eseguire delle verifiche periodiche con una periodicità stabilita direttamente dal legislatore da parte di personale specializzato dell'A.S.P. di competenza o di Organismo privato riconosciuto.

Ancora, l'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 - attuativo dell'art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 - individua 8 tipologie di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, e conseguentemente 8 diversi profili formativi, corrispondenti a ciascuna tipologia di attrezzature.

Utilizzo di macchine ed attrezzature di lavoro – Requisiti di base per la sicurezza

L'utilizzo in sicurezza di una qualunque macchina o attrezzatura di lavoro presuppone che essa sia stata progettata e costruita in conformità con gli attuali standard di sicurezza previsti dalle specifiche norme di prodotto, ovvero sia stata resa conforme a prestabiliti requisiti nel caso di attrezzature meno recenti.

La costruzione e l'immissione sul mercato dell'Unione Europea di macchine è subordinata al rispetto della Direttiva Macchine 2006/42/CE o di altre direttive specifiche. A valle di un processo di "progettazione integrata della sicurezza" il produttore rilascia una dichiarazione di conformità CE attraverso la quale viene garantito il rispetto delle disposizioni pertinenti di cui alle specifiche direttive. Il *Fascicolo Tecnico* della macchina messo a disposizione dal costruttore contiene la documentazione relativa alla valutazione dei rischi che dimostra la procedura seguita, inclusi un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina nonché le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui connessi con la macchina.

Il D. Lgs. 81/08, attraverso l'Allegato V "*Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione prima del recepimento delle direttive europee*" affronta il problema delle attrezzature più datate, fornendo indicazioni precise per l'adeguamento. Resta in ogni caso sottinteso, che il datore di lavoro deve procedere comunque ad una specifica valutazione dei rischi, che potrebbe evidenziare rischi residui non eliminabili con la sola applicazione delle disposizioni del citato allegato V. Il mantenimento nel tempo dei requisiti di sicurezza intrinseci dell'attrezzatura dipende infine da una idonea manutenzione.

Ricognizione delle attrezzature in uso – Programmazione attività

Al fine di migliorare ed uniformare la gestione delle attrezzature di lavoro dislocate nelle diverse sedi di ricerca, presso ciascuna U.P. si procederà ad una ricognizione delle attrezzature di lavoro in uso o suscettibili di utilizzazione, individuando le attrezzature:

- messe in servizio prima del 21/09/1996 (data di recepimento della direttiva macchine, quindi senza marcatura CE);
- messe in servizio dopo il 21/09/1996, ma comunque sprovviste di marcatura CE;
- prototipi o dispositivi sperimentali;
- rientranti nell'elenco di cui all'Allegato VII del D.Lgs. 81/08.
- che prevedono una specifica abilitazione dell'operatore (Accordo Stato Regioni 22/2/2012).

Fermo restando che la "conformità" di un'attrezzatura per l'utilizzo in ambito lavorativo è legata alla rispondenza della stessa ai requisiti di sicurezza individuati nell'allegato V del D.Lgs.81/08, si intende adottare il seguente approccio:

- Le attrezzature messe in servizio dopo il 21/09/1996, provviste di marcatura CE, potranno continuare ad essere utilizzate, senza prescrizioni, secondo le previsioni dei DVR esistenti, presumendo per esse la conformità ai requisiti dell'Allegato V. Tali attrezzature entreranno a far parte di un programma di manutenzione programmata, (laddove non presente). Per tali attrezzature, in fase di aggiornamento dei relativi DVR, si procederà ad una nuova valutazione di conformità all'All. V. Per tutte le attrezzature in servizio dovranno essere verificate la completezza e la disponibilità per gli operatori della documentazione tecnica a corredo (manuali d'uso e manutenzione, procedure tecniche, esiti delle verifiche....).

- Per le attrezzature più datate o comunque prive di marcatura CE, di concerto con i responsabili delle attività didattiche e di ricerca, si valuterà l'opportunità della loro dismissione ovvero di adeguamento ai requisiti previsti dall'All. V.

Valutazione dei rischi

La conformità di un'attrezzatura ai contenuti dell'All. V rappresenta il prerequisito intrinseco per l'utilizzo in sicurezza dell'attrezzatura. Ai fini della Valutazione dei rischi connessi all'utilizzo di una attrezzatura che sia "intrinsecamente sicura", correttamente installata e soggetta ad un idoneo programma di manutenzione, occorrerà inoltre disporre delle informazioni riguardanti:

- a) la preparazione dell'operatore (formazione specifica e addestramento);
- b) i tempi e le modalità di utilizzo;
- c) l'interferenza con altre attività.

Tali valutazioni saranno eseguite in dettaglio in occasione delle revisioni e aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi.

Attese la specificità di ciascun settore disciplinare e l'autonomia organizzativa proprie dell'attività di ricerca scientifica in ambito universitario, al fine della valutazione dei rischi, risulta decisivo il ruolo del Responsabile delle attività didattiche e di ricerca (R.A.D.R.).

Manutenzione e verifiche programmate

Per tutte le attrezzature detenute, ciascuna U.P. adotterà uno specifico Programma di manutenzione e verifica per ciascuno dei luoghi di lavoro in cui sono presenti attrezzature di lavoro. In esso rientreranno tutte le attrezzature in esercizio, conformi ai requisiti di sicurezza di cui all'All. V. Gli scopi fondamentali della manutenzione sono:

- mantenere le macchine e le attrezzature in grado di funzionare nelle condizioni stabilite dal costruttore;
- garantire la sicurezza degli operatori;
- prolungare la vita utile delle attrezzature;

Gli interventi formanti oggetto della manutenzione e verifica programmata sono:

- quelli di manutenzione ordinaria, ovvero di esecuzione delle procedure specificate nel libretto d'uso dell'apparecchiatura e che possono essere eseguite anche dall'operatore al fine di assicurare il corretto uso dell'attrezzatura
- le verifiche periodiche di cui al citato All. VII.

Verrà preliminarmente istituito, a cura del R.A.D.R. un Registro-archivio delle attrezzature di lavoro in uso, con un codice identificativo di ogni attrezzatura, le informazioni anagrafiche salienti, la data di acquisto, la disponibilità e la collocazione del manuale d'uso e manutenzione, la formazione specifica degli operatori. Verrà indicato se l'attrezzatura rientra tra quelle di cui all'Allegato VII del D.Lgs. 81/08, per le quali sono previste le verifiche periodiche.

L'art. 71 – co. 4 – lett. b) del Testo Unico stabilisce che "siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature per cui lo stesso è previsto". Si può affermare che è obbligatorio conservare ed aggiornare, attraverso tale registro, il riferimento documentato dei controlli periodicamente effettuati, siano essi specificamente imposti dalla legge, come nel caso delle verifiche periodiche, siano essi individuati dal costruttore anche in relazione al normale programma di manutenzione.

Il Registro di controllo è uno strumento che "accompagna l'attrezzatura" e permette di valutare in qualsiasi momento lo stato di conservazione e di usura della stessa. Tale Registro include la raccolta delle Schede di controllo, normalmente riportate nel manuale di uso e manutenzione rilasciato dal costruttore. In esse vengono registrate le verifiche da eseguire e la loro periodicità nonché il tipo di intervento effettuato (manutenzioni ordinarie, verifiche periodiche All. VII, manutenzioni straordinarie, sostituzioni di parti, modifiche, ecc.). Gli interventi, ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria, sono generalmente effettuati da tecnici specializzati, e possono essere anche finalizzati all'adeguamento di attrezzature non conformi.

Misure organizzative complementari per la mitigazione dei rischi

Questo Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi auspica altresì l'adozione delle ulteriori misure organizzative complementari:

Procedura tecnica per l'installazione di nuovi impianti/apparecchiature (iniziativa: Ateneo)

La procedura dovrà prevedere una fase preliminare all'installazione con la verifica della compatibilità strutturale e impiantistica della nuova installazione e una prima valutazione dei rischi; ed una fase successiva all'installazione con la definizione delle procedure di funzionamento, di manutenzione/verifica, la valutazione dei rischi e l'adozione delle misure di protezione.

Anagrafe informatizzata laboratori (iniziativa: Ateneo)

Creazione di un'anagrafe informatizzata dei laboratori di ateneo che consenta l'univoca individuazione dei laboratori attivi, della loro denominazione ed ubicazione, dei responsabili delle attività didattiche e di ricerca.

Buone prassi (iniziativa: R.A.D.R.)

Si suggerisce ai Responsabili delle attività didattiche e di ricerca il monitoraggio, attraverso schede di registrazione mensili, delle ore di lavoro delle attrezzature e del personale tecnico che le adopera, al fine di una più accurata determinazione dei tempi di esposizione ai fattori di rischio pertinenti ed anche per consentire una più efficace programmazione della manutenzione.

Ausplicando infine la più ampia diffusione e condivisione della presente, questo S.P.P.R. resta disponibile per fornire ulteriori chiarimenti o approfondimenti.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Il R.S.P.P.
(dott. ing. A. Gulisano)



19.04.2016